



**Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia**

***8° CORSO ANNUALE 2009/2010***

Il Ruolo degli Amministratori e del Collegio Sindacale nelle  
operazioni sul capitale con particolare riferimento alle ipotesi di  
Riduzione del Capitale al di sotto dei limiti di Legge

Responsabile del Corso:  
Dott. Enrico Licciardello

**GRUPPO DI STUDIO:**

Dott. Rosario Alè  
Dott. Serafino Tuccio  
Dott. Liborio Bonadonna  
Dott. Sergio Martellino  
Dott. Cristian Dellutri  
Dott. Andrea Diliberto  
Dott. Enrico Amato  
Dott.ssa Katia Di Salvo

**Gennaio 2010**

# **INDICE.**

INTRODUZIONE .....	<i>pag. 3</i>
<b>1. CARATTERI GENERALI SULLA STRUTTURA E FUNZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ( <i>PREMESSA</i> ) .....</b>	<b><i>pag. 4</i></b>
<b>1.1 NOMINA,CESSAZIONE/REVOCA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI         AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b><i>pag. 5</i></b>
<b>2. CARATTERI GENERALI DEL COLLEGIO SINDACALE ( <i>PREMESSA</i> )..... .....</b>	<b><i>pag. 6</i></b>
<b>2.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ..</b>	<b><i>pag. 8</i></b>
<b>3. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE .....</b>	<b><i>pag. 10</i></b>
<b>3.1 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE .....</b>	<b><i>pag. 12</i></b>
<b>3.1.1 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE RILEVANTI.....</b>	<b><i>pag. 13</i></b>
<b>3.2 .LA RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETA' DI PERSONE         .....</b>	<b><i>pag. 22</i></b>

## **INTRODUZIONE**

La riforma del 2003 ha previsto tre sistemi di amministrazione e di controllo:

**Il sistema tradizionale:** basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare, ovvero l'organo amministrativo ( amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il collegio sindacale, con funzioni ora circoscritte al controllo sull'amministrazione. Il controllo contabile, in passato svolto dal collegio sindacale, è invece affidato per legge ad un organo di controllo esterno alla società ( revisore contabile o società di revisione);

**Il sistema dualistico,** di ispirazione tedesca, prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare, e di un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito di competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea ( approva il bilancio);

**Il sistema monistico,** di ispirazione anglosassone, nel quale l'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di requisiti di indipendenza e professionalità.

# **1. CARATTERI GENERALI SULLA STRUTTURA E FUNZIONI**

## **DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO (PREMESSA)**

L'organo amministrativo ha il compito di gestire in modo esclusivo la società e dirigere l'impresa nei limiti e nel rispetto dell'oggetto sociale ed ha la rappresentanza della società nei rapporti con i terzi (art. 2380 bis). Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea (art. 2364 comma 5)<sup>1</sup>. Gli amministratori hanno il potere di manifestare all'esterno la volontà sociale (determinata dall'assemblea o dallo stesso organo amministrativo) ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale<sup>2</sup>.

Gli amministratori devono curare la tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili della società con la particolarità di redigere annualmente il progetto di bilancio. Si tratta di funzioni che essi esercitano in posizione di formale autonomia rispetto all'assemblea.

---

<sup>1</sup> Il Potere Gestorio

<sup>2</sup> Il potere di Rappresentanza

## **1.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto; esso può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo e in tal caso sarà l'assemblea che procede alla nomina e a fissare di volta in volta il numero degli amministratori. Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono attività (assicurativa, bancaria) o possono essere previsti dallo statuto (Art. 2387).

Non possono essere nominati amministratori della società l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (Art. 2382).

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi.

## **2. CARATTERI GENERALI DEL COLLEGIO SINDACALE (PREMESSA)**

Nelle società di capitali, la tutela degli interessi dei soci, dei creditori sociali e in più in generale dei terzi, prima della riforma societaria, era garantita dalla presenza di un sistema di controllo affidato in via esclusiva al collegio sindacale.

Nello schema di riforma societaria, con riferimento alle S.p.a. e S.a.p.A. è stata introdotta una disciplina, molto simile a quella prevista per le società quotate, con la quale si affianca al collegio sindacale un ulteriore organo deputato al controllo contabile.

Per le società quotate, sin dall'entrata della legge Draghi, il controllo viene esercitato, oltre che dal collegio sindacale, anche da una società di revisione con compiti che, in parte, sostituiscono e in parte affiancano quelli del collegio sindacale.

Alcune importanti competenze sono state trasferite alle società di revisione, tra le quali, l'accertamento della regolare tenuta contabilità. La riforma societaria propone oggi, per le S.p.A. e le S.a.p.A., tre modelli alternativi di controllo (e amministrazione) adottabili

mediante una espressa previsione dello statuto societario:

- **Modello ordinario**: prevede la presenza del collegio sindacale e dell'organo di controllo contabile;
- **Sistema dualistico**: prevede la presenza dell'organo di controllo contabile e del consiglio di sorveglianza;
- **Sistema monistico**: prevede la presenza dell'organo di controllo contabile e del comitato di controllo costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

Per le S.r.l., invece, le norme riguardanti l'organo di controllo sono rimaste pressoché analoghe alle precedenti. Nelle S.r.l., infatti, l'istituzione dell'organo di controllo è obbligatoria, se stabilita dall'atto costitutivo oppure al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- Il capitale sociale è pari o superiore al minimo stabilito per la costituzione delle S.p.A. e cioè 120.000 €;
- Vengono superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri( Art. 2435 bis c.c.) :

- 3.125.000 € di attivo patrimoniale;
- 6.250.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- Un numero medio di dipendenti occupati durante ciascuno esercizio a 50.

## **2.1 NOMINA CESSAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

Il collegio sindacale deve essere composto da 3 o 5 membri effettivi che possono essere scelti tra i soci ovvero essere non soci ( Art. 2397 c.c. ) . il numero dei componenti del collegio sindacale deve essere stabilito nell'atto costitutivo e ogni successiva variazione comporta l'adozione di una delibera da adottare con le formalità previste per la modifica dell'atto costitutivo. Per assicurare il corretto e continuo funzionamento dell'organo di controllo devono essere nominati anche due membri supplenti<sup>3</sup>.

I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente essi sono nominati dall'assemblea ordinaria. La legge o lo statuto possono tuttavia

---

<sup>3</sup> Composizione dell'organo di controllo

riservare la nomina di uno o più sindaci allo stato o ad enti pubblici, abbiano o meno partecipazioni nella società<sup>4</sup>.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In base all'attuale disciplina, i sindaci scaduti restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ( Art. 2400 com. 1 c.c.).

Sempre per garantire l'indipendenza dei sindaci l'assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta causa. Inoltre, la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale ( Art. 2400 ), al fine di verificare se ricorre giusta causa. I sindaci nominati dallo stato o da enti pubblici possono essere revocati solo dall'ente che li ha nominati<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Nomina dell'organo di controllo

<sup>5</sup> Durata e revoca dell'organo di controllo

### **3. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Trattandosi di una modificazione dell'atto costitutivo, organo competente in merito alla decisione di riduzione del capitale sociale è l'assemblea straordinaria dei soci. Come per l'aumento del capitale e, in genere, come per tutte le delibere che comportano variazioni dell'atto costitutivo, le società per azioni quotate in mercati regolamentati devono comunicare alla Consob la proposta di delibera di riduzione del capitale, corredata da una relazione degli amministratori; inoltre entro 30 giorni dall'assemblea che ha deliberato la riduzione, il verbale dell'assemblea deve essere trasmesso alla Consob. Dal punto di vista contabile, la riduzione dell'ammontare del capitale sociale può essere contabilizzato alla fine del previsto iter procedurale. Ai sensi dell'art. 2445 c.c. sono previste infatti alcune modalità operative:

- L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione;
- La delibera può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- Entro tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione deve aver fatto opposizione.

Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che il predetto iter sia completato, il capitale sociale deve essere esposto in bilancio al valore originario, mentre adeguata e dettagliata informazione circa i motivi e le

modalità della riduzione deve essere fornita nella nota integrativa.

In presenza di perdite, la riduzione consente di adeguare il capitale sociale al minore importo raggiunto dal patrimonio sociale. La delibera di riduzione del capitale sociale avviene mediante:

- Liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;

capitale sociale a azionisti c/sottoscrizione		100
---	--	-----

- Rimborso ai soci per i decimi già versati;

Capitale sociale a Azionisti c/dec da rimbors.		100
Azionisti c/dec da rim. a Banca c/c		100

- Acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.

### **3.1 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE**

La legge disciplina ciascuna delle ipotesi di riduzione del capitale, stabilendo procedure specifiche, anche a tutela degli interessi dei creditori sociali. I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- decisione volontaria dei soci (art. 2445 Cod. Civ.);
  - riduzione per perdite (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.);
  - riduzione per recesso del socio (art. 2437 Cod. Civ.);
  - riduzione per morosità (art. 2344 e 2466 Cod. Civ.);
  - riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni proprie (art. 2357, comma 4, Cod. Civ.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-ter e quater);
  - riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 3, Cod. Civ.).
- Accanto a questi casi disciplinati di riduzione del capitale, è da aggiungere anche la riduzione « facoltativa » per perdite , se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione « obbligatoria » (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.).

### **3.1.1 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE RILEVANTI**

La riduzione del capitale in eccesso è una riduzione reale del patrimonio di una società ed è conseguenza di una decisione facoltativa presa dai soci; queste due caratteristiche la differenziano rispetto alla riduzione del capitale per perdite, che può essere sia facoltativa, qualora le perdite conseguite dalla società risultino inferiori ad un terzo del capitale sociale, sia obbligatoria quando, in caso contrario, il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo in relazione al conseguimento di perdite e, per tale effetto, si riduca al disotto del limite legale previsto per il tipo di società.

Il verificarsi di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, obbliga agli amministratori o al consiglio di gestione a convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. La dottrina giurisprudenziale ritiene che prima di procedere alla riduzione del capitale, si debbano utilizzare le riserve esistenti presenti in bilancio. Quali la riserva straordinaria, statutaria, legale ecc. Quindi, il dato da confrontare al fine di verificare il superamento di un terzo, è l'ammontare residuo delle perdite una volta utilizzate le riserve.

## A) Responsabilità degli amministratori

La responsabilità dell'amministratore per i danni derivati alla società scaturisce dall'art 2486 c.c. allorquando lo stesso abbia proseguito la gestione nonostante il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447. Interessante stabilire il momento in cui sorge in capo all'amministratore l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea : individuato nel momento in cui l'amministratore è in grado di conoscere le risultanze del bilancio, non soltanto annualmente ma ad esempio anche semestralmente, esiste l'uso della presentazione di un rendiconto periodico. Difficile nel caso di riduzione del capitale per perdite poter sostenere da parte dell'amministratore di non aver convocato l'assemblea perché non era a conoscenza dei risultati negativi. Il danno risarcibile non è infatti la mancata convocazione dell'assemblea in sé, ma l'aggravamento della perdita di capitale che deriva dalla prosecuzione dell'attività di gestione. Difficile perciò per società e creditori provare il nesso tra questo inadempimento dell'amministratore ed eventuale danno : l'assemblea avrebbe potuto approvare le stesse scelte effettuate nella prosecuzione dall'amministratore. La legge però prevede un esplicito divieto di prosecuzione se le perdite hanno ridotto il capitale al di sotto del minimo legale. L'art. 2484 stabilisce l'obbligo di sciogliere la società nel caso di riduzione al di sotto del limite legale e il 2449 il divieto per l'amministratore di compiere azioni che non siano dirette a conservare l'integrità e il valore del patrimonio. Il

nesso tra inadempimento e danno è individuabile dall'aggravarsi della situazione economico/patrimoniale per la società e dalla perdita del credito per il terzo creditore sociale. Altro obbligo specifico è previsto dall'art. 2423 c.c., il quale pone a carico dell'amministratore la redazione del bilancio seguendo i criteri valutativi tipici di un bilancio di esercizio di un'impresa in funzionamento, secondo criteri di chiarezza, verità e correttezza al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. Secondo il principio contabile **OIC 28** all'assemblea deve essere sottoposta la situazione patrimoniale integrata dal conto economico relativo al periodo che intercorre tra la data di chiusura dell'esercizio precedente e la data, il più possibile prossima a quella in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza dell'entità della perdita, di riferimento della situazione patrimoniale. Il principio contabile **OIC 30** precisa che il conto economico è necessario per comprendere la natura e la causa della perdita di esercizio e per valutare se il problema potrebbe ripresentarsi nell'esercizio successivo. Sulla base delle informazioni ricevute, l'assemblea può prendere le seguenti decisioni:

- a) immediata riduzione del capitale sociale;
- b) riporto a nuovo della perdita.

La delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini

contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo del « Capitale sociale ».

B) Inerzia degli amministratori e convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale

Quando gli amministratori rilevano la perdita superiore ad un terzo, ma non convocano l'assemblea, il collegio sindacale ha l'obbligo di intervenire per indire detta convocazione. Tale obbligo sorge però nel momento in cui gli amministratori siano inerti; ai fini pratici, è necessario comprendere quando gli amministratori ricadono in tale situazione, e quando la stessa sia conseguenza di un ingiustificato ritardo.

La legge prevede che gli amministratori debbano convocare senza indugio l'assemblea: tale urgenza va intesa ragionevolmente e valutata caso per caso. È infatti assai difficile individuare il momento in cui si manifestano in concreto le perdite che intaccano il capitale, soprattutto quando esse siano individuabili solo a seguito della redazione di una situazione contabile la cui compilazione può richiedere tempo e complesse valutazioni.

Una possibile soluzione per fissare il momento a partire dal quale gli amministratori possono ritenersi "inerti" e il collegio sindacale deve obbligatoriamente agire, la si ottiene applicando il disposto dell'art. 2631 c.c., per il quale «ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la

convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci». Più complesso risulta invece il caso in cui gli amministratori non rilevino la perdita, ma questa venga rilevata dal collegio sindacale nell'ambito delle proprie verifiche. In tal caso, al fine di intraprendere la giusta azione di reazione a tale circostanza, è necessario che il collegio sindacale analizzi la natura della perdita, soprattutto alla luce della tipologia dell'attività in cui la perdita si è formata, ma anche in considerazione del momento del ciclo di vita in cui la società si trova. La perdita, infatti, potrebbe:

**1.** essere di natura definitiva ossia inserita nell'ambito di una crisi accertata della società, senza evidenti possibilità da parte della stessa di potere coprire la perdita o ricostituire il capitale entro l'approvazione del bilancio di esercizio. In questo caso ai sindaci non rimane che intimare agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui gli amministratori non convochino l'assemblea, i sindaci dovrebbero procedere come sopra indicato, promuovendo inoltre le necessarie azioni per accertare le responsabilità degli amministratori;

**2.** avere natura temporanea, in quanto connessa ad un periodo di forti investimenti da parte della società, oppure perché la società si trova in fase

di *star-tup*, oppure ancora perché il ciclo di affari della società è stagionale. In questo caso spetterà al collegio sindacale valutare la capacità della società stessa di riuscire a coprire le perdite in un breve periodo di tempo (sino all'approvazione del bilancio da parte dei soci). Per potere compiere tale valutazione di carattere discrezionale, il collegio sindacale dovrebbe richiedere agli amministratori oltre ad una situazione aggiornata anche una relazione (o quantomeno un documento/planning) che descriva l'immediato futuro della società e dalla quale si possano evincere le effettive possibilità di coprire la perdita con la gestione (sia essa ordinaria o straordinaria).

Come anticipato, l'art. 2446 richiede che gli amministratori convochino l'assemblea al fine di prendere gli opportuni provvedimenti. L'assemblea così convocata delibera però sulla base di una serie di documenti che gli amministratori e il collegio sindacale devono predisporre.

Nello specifico, gli amministratori devono predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società (Artt. 2446 e 2482 bis c.c.), la quale relazione deve indicare specifici elementi sintetizzabili nel seguente modo:

- illustrazione della situazione patrimoniale, con particolare riguardo ai criteri di valutazione adottati e, fornendo esaurienti motivazioni, qualora differiscano rispetto a quelli utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio precedente;

- esame delle cause di natura economico/finanziaria che hanno generato la perdita;
- evidenziazione delle contromisure adottate per superare la situazione di crisi, con particolare approfondimento degli interventi finalizzati al recupero della redditività aziendale. In assemblea è inoltre previsto che gli amministratori diano conto dei fatti ( di maggiore rilievo ) avvenuti dopo la redazione della relazione.

Il collegio sindacale, invece, deve esaminare tale relazione e deve collegialmente esprimere le proprie osservazioni ( da redigere in forma scritta e da depositare presso la sede della società) in merito all'adeguatezza delle scelte amministrative, nonché prendere posizione sulle proposte formulate dall'organo amministrativo. Più precisamente, le osservazioni devono riguardare i dati del bilancio e il commento degli amministratori, registrando l'accordo o il disaccordo dei sindaci. Nel caso di disaccordo di un sindaco rispetto alla decisione collegiale dell'organo, il sindaco stesso potrà liberarsi da responsabilità ricorrendo all'annotazione del proprio dissenso nel libro dei verbali del collegio sindacale.

Spetta sempre al collegio sindacale sollecitare gli amministratori a presentare la situazione patrimoniale su cui esprimere le proprie osservazioni nel caso di mancata presentazione spontanea della stessa da parte di questi ultimi.

Nei casi più gravi di completa inattività dell'organo amministrativo (e prescindendo dalle ovvie responsabilità

in capo allo stesso), il collegio sindacale, oltre a convocare in via surrogatoria l'assemblea, dovrà adempiere anche agli adempimenti previsti dalla legge a carico degli amministratori. *Per esempio, spetterà all'organo di controllo l'onere di redigere la situazione patrimoniale.*

Il collegio sindacale, inoltre, può trovarsi a fronteggiare anche la situazione in cui gli amministratori abbiano correttamente convocato l'assemblea e regolarmente depositato i documenti richiesti dalla legge necessari alla discussione assembleare, ma i soci non provvedano a prendere gli opportuni provvedimenti. In questo caso l'organo di controllo (oppure il singolo sindaco in caso di inerzia dell'organo) dovrebbe chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione delle perdite risultanti dal bilancio. Tale azione dei sindaci, nonostante qualche incertezza dottrinaia, sembrerebbe doversi ricondurre alla categoria del controllo sull'amministrazione. Infatti, l'attività del collegio sindacale trova ragione di essere nell'inerzia dei componenti dell'organo amministrativo, i quali, a loro volta, non hanno provveduto a richiedere l'intervento del Tribunale.

### C) Responsabilità del Collegio Sindacale

Quanto previsto ai fini delle situazioni ex art.2446 c.c. può essere considerato, seppur con i dovuti adattamenti,

anche nei casi in cui la disciplina sia più rigorosa, come in quelli previsti dall'art. 2447 c.c.

In particolare, se la società dovesse essere nella situazione di riduzione del capitale di oltre un terzo, tale da portare quest'ultimo al di sotto del limite legale, e l'assemblea non avesse deliberato né la riduzione del capitale con un contestuale aumento dello stesso né la trasformazione della società, agli amministratori spetterebbe il compito di rilevare la causa di scioglimento e dare inizio al procedimento di liquidazione.

In caso di inerzia degli amministratori, spetterebbe al collegio sindacale rilevare la causa di scioglimento così come disposto dall'art.2485, comma 2, c.c.

Così come gli amministratori, anche i sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dal loro incarico, da valutare tenendo conto anche della situazione concreta della società in cui il sindaco svolge il suo incarico. Due sono le fattispecie di responsabilità per cui un sindaco può essere chiamato a rispondere: la responsabilità esclusiva e la responsabilità concorrente. Nel primo caso, l'obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci (di regola solidali fra loro), in quanto il danno è imputabile al mancato o negligente adempimento dei loro doveri; nel secondo caso, invece, i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si fosse prodotto se i sindaci avessero vigilato come la legge richiede.

### **3.2. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETA' DI PERSONE**

In caso di riduzione del capitale sociale nelle società di persone si applica la medesima disciplina prevista per la tutela dei creditori; infatti l'art. 2306 c.c. prevede che l'esecuzione della delibera possa aver luogo una volta trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese senza che nessun creditore sociale antecedente all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il Tribunale può disporre che l'esecuzione abbia luogo previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.